

CAMERA DEI DEPUTATI ^{Doc. IV-quater} N. 1

RELAZIONE DELLA GIUNTA

PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

(Relatore: **DI LELLO FINUOLI**)

SULLA

INSINDACABILITÀ, AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, DI OPINIONI ESPRESSE DAL DEPUTATO

BOSSI

A CONCLUSIONE DELL'ESAME SVOLTO DALLA GIUNTA NELLA SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1995 DEGLI
ATTI DEL PROCEDIMENTO PENALE N. 8025/94 R.G. PRET. MILANO PER IL REATO DI CUI
ALL'ARTICOLO 595, 1° E 2° COMMA DEL CODICE PENALE (DIFFAMAZIONE AGGRAVATA), INVIATI DAL
PRETORE DI MILANO SU RICHIESTA DELLA CAMERA AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 2, ULTIMO
PERIODO DEL DECRETO-LEGGE 7 LUGLIO 1995, N. 276

Presentata alla Presidenza il 4 agosto 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente relazione costituisce il primo caso di applicazione della disciplina introdotta dall'articolo 3, comma 2, ultimo periodo del decreto-legge 13 marzo 1995 n. 69 (e successivamente riprodotta nelle ulteriori reiterazioni del medesimo: da ultimo nel decreto-legge 7 settembre 1995 n. 374).

Com'è noto, secondo l'interpretazione consolidata del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione adottata dalla Corte Costituzionale (sentenze n. 1150 del 1988 e 443 del 1984) spetta alle Camere pronunciarsi sulle prerogative dei propri membri.

All'indomani della riforma dell'articolo 68, che ha soppresso l'istituto della autorizzazione a procedere, il Governo ha emanato un decreto-legge (finora reiterato ben 10 volte) recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68.

Il meccanismo previsto dall'articolo 3 del citato decreto-legge si riferisce tanto ai procedimenti penali quanto a quelli civili, amministrativi e disciplinari e contempla tre distinte ipotesi: a) se il giudice ritiene che l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione risulti evidente, egli la dichiara di ufficio in ogni stato e grado del procedimento; b) se non ritiene sussistenti i presupposti della prima ipotesi e tuttavia la relativa questione viene sollevata dalle parti e ritenuta non manifestamente infondata dal giudice, quest'ultimo è tenuto a sospendere con ordinanza il procedimento (per novanta giorni) e ad inviare gli atti alla Camera di appartenenza del parlamentare; c) se, viceversa, ritiene la questione manifestamente infondata, il giudice lo dichiara con ordinanza e trasmette copia di quest'ultima alla Camera competente.

Il caso *sub b)* è quello che già più volte ha occupato questa Assemblea e riguarda la cosiddetta « richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità » (doc. IV-ter).

La modifica rispetto ai testi precedenti, introdotta nel decreto-legge n. 69 del 1995 e mantenuta nelle successive reiterazioni, riguarda il caso *sub c)* e consiste nel fatto che la Camera, avuta notizia della decisione del giudice nel senso della manifesta infondatezza, può richiedere gli atti al giudice procedente e pronunciarsi ugualmente sulla questione.

Con una lettera inviata al Presidente della Giunta in data 27 aprile 1995 e pubblicata sul *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* recante la stessa data, il Presidente della Camera, « a titolo del tutto provvisorio e sperimentale » ha indicato « alcuni criteri di massima » in ordine ai procedimenti da adottarsi nel caso previsto dall'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, del più volte citato decreto-legge, in attesa della definitiva conversione in legge del medesimo e della conseguente approvazione di apposite norme regolamentari.

In base a tali criteri si stabiliscono due procedimenti parlamentari distinti: l'uno per pervenire alla eventuale richiesta degli atti, l'altro per pervenire all'eventuale pronuncia nel senso dell'insindacabilità.

Una volta pervenuti gli atti, due sono, in astratto, i possibili esiti dell'esame da parte della Giunta. La Giunta può infatti, sia concordare con l'opinione del giudice procedente, ritenendo manifestamente infondata la questione; sia viceversa, dissentire dall'opinione del giudice.

Solo in quest'ultimo caso la Giunta è tenuta a riferire all'Assemblea proponendo

a quest'ultima di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento riguardano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e dunque risultano « coperte » dalla prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma della Costituzione.

Le parziali differenze che questo procedimento presenta rispetto a quello che si inizia quando il giudice stesso assume l'iniziativa di promuovere la decisione parlamentare hanno indotto la Presidenza a prevedere per essa una configurazione di *species* autonoma (doc. IV-quater) all'interno del più ampio *genus* dei documenti in materia di immunità.

* * *

Il 16 settembre 1993 l'onorevole Ferdinando dalla Chiesa sporgeva querela nei confronti del deputato Bossi perché riteneva essere stato diffamato nel corso di un pubblico comizio pronunciato dallo stesso in Milano il 18 giugno 1993 in occasione della campagna elettorale per la elezione del sindaco di quella Città.

L'onorevole Bossi veniva tratto a giudizio dinanzi il Pretore di Milano per rispondere del reato di diffamazione aggravata (articolo 595, co. I e III c.p.) e, per una più approfondita conoscenza dei fatti, qui di seguito si riporta integralmente il capo d'imputazione con la specificazione delle frasi ritenute lesive della reputazione del querelante.

« ... perché, comunicando con più persone riunite in un comizio tenutosi in piazza del Duomo in occasione della campagna elettorale per l'elezione del Sindaco di Milano durante la fase del ballottaggio, pronunciando un discorso durante il quale veniva affermato, fra l'altro, " ... quello è un ipocrita fatto e finito, un uomo dalla lunga faccia.... lo statalismo a Milano è rappresentato dallo schieramento di Dalla Cosa Nostra, io lo chiamo Dalla Cosa Nostra e poi mi piace il ragionamento che fa Dalla Cosa Nostra quando dice che lui è stato il migliore anticlassista.... però io non sapevo neppure che lui era in Parlamento perché in un anno

ha parlato due volte leggendo il fogliettino... ma per cambiare il mondo deve avere le masse, deve avere i voti, non essere rappresentante di un partito da prefisso telefonico la Rete, un partito che io ritengo qui oggettivamente mafioso, che vive in una realtà che non c'entra niente con la democrazia, che non c'entra niente con l'Europa verso cui vogliamo andare, verso cui la stessa Sicilia vuole andare... ho saputo solo quando è capitato in lista a Milano che esisteva in Parlamento un tal Dalla Cosa Nostra... rispunta (lo statalismo) a Milano e gioca la carta di un uomo come Dalla Cosa Nostra che può grazie al cognome e non grazie ai meriti personali ..." offendeva la reputazione di Ferdinando dalla Chiesa candidato per l'elezione di Sindaco di Milano. Con l'aggravante di avere recato l'offesa durante un comizio pubblico ».

La difesa dell'onorevole Bossi invocava l'esimente di cui all'articolo 68, comma 1°, della Costituzione e il Pretore, all'udienza dibattimentale del 3 novembre 1994, dopo aver dichiarata manifestamente infondata detta eccezione, riteneva l'imputato responsabile del reato di diffamazione e lo condannava alla pena di due milioni di multa, nonché al risarcimento dei danni a favore dell'onorevole dalla Chiesa.

L'onorevole Bossi proponeva appello e, nel frattempo, venivano reiterate con decreto-legge 7 luglio 1995 n. 276 le disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione. Ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto-legge la Camera richiedeva copia degli atti del procedimento e nella seduta del 26 luglio 1995 la Giunta delle autorizzazioni a procedere esaminava gli stessi al fine di deliberare se il fatto contestato all'onorevole Bossi concernesse o meno opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Va specificato come agli atti del procedimento acquisiti vi sia la trascrizione, a cura del querelante, della registrazione del comizio incriminato che, pur provenendo da una delle parti, può essere utilizzata come ulteriore fonte di conoscenza dei fatti essendo incontestata la sostanziale corrispondenza tra le frasi pronunciate dall'onorevole Bossi e la trascrizione stessa.

Dall'esame di quest'ultima si evince come le frasi riportate nel capo d'imputazione siano state sicuramente pronunciate dall'onorevole Bossi seppure in un contesto più ampio e tale da farle assimilare a opinioni espresse nell'esercizio di funzioni parlamentari.

Non c'è dubbio che, in sé, la modifica del cognome « dalla Chiesa » in « Dalla Cosa Nostra » con la contestuale associazione alla Rete (raggruppamento politico di appartenenza del querelante) indicata come « partito oggettivamente mafioso », integra una grave lesione alla reputazione dell'onorevole Dalla Chiesa, ma l'onorevole Bossi ha inserito questi riferimenti nel suo comizio per sviluppare più compiutamente una sua tesi politica (condivisibile o meno) secondo cui il candidato-sindaco dello schieramento contrario impersonava a Milano lo statalismo (tipico, a suo dire, della Rete e della realtà geografica in cui questa operava) e, cioè, una concezione dello stato antidemocratica, estranea ad una realtà protesa verso l'Europa e un impedimento al cambiamento per il quale la Lega Nord si stava battendo.

L'espressione « Dalla Cosa Nostra » nel pensiero dell'onorevole Bossi ben compendia questa sua visione dello scontro politico in atto a Milano e nel Paese e le stesse asserzioni denigratorie relative alla poca consistenza politica del querelante e alla prevalente importanza del suo cognome servivano a rafforzare il concetto di fondo di cui si è detto. La giurisprudenza della Giunta ha sempre oscillato tra una conce-

zione rigorista (marcatamente « funzionale ») nella interpretazione dell'articolo 68, comma 1°, della Costituzione e una concezione tesa a riconoscere al parlamentare una ampia libertà di espressione, purché connessa ad una attività propriamente politica ed avulsa da interessi « personali », non riconducibili alla sfera dell'agire politico generale.

La Giunta, decidendo a maggioranza, ha riconosciuto alle frasi pronunciate dall'onorevole Bossi una indissolubile connessione con l'azione politica generale del parlamentare, seppure esercitata in occasione del rinnovo del consiglio comunale di Milano: non è pensabile, infatti, che l'impegno politico di un gruppo contro il supposto « statalismo » di forze politiche avverse possa dispiegarsi solo in Parlamento e non possa essere speso in occasioni particolari, ma di grande rilevanza politica come le tornate elettorali amministrative.

La Giunta, comunque, non può esimersi dal giudicare paradossali le frasi pronunciate dall'onorevole Bossi nei confronti dell'onorevole Dalla Chiesa, il cui impegno antimafia è a tutti noto, così come è noto il suo grande spessore culturale e politico.

La Giunta, quindi, propone che l'Assemblea dichiari la non sindacabilità del fatto ascritto all'onorevole Bossi perché le frasi pronunciate dallo stesso sono riferibili alle sue funzioni di parlamentare ai sensi dell'articolo 68, comma 1°, della Costituzione.

Giuseppe DI LELLO FINUOLI, *Relatore*.